



Professione Artigiano Reale

Contratto di assicurazione
per la tutela dell'attività professionale

Mod. 5399/FI INC - Ed. 05/11

Il presente **FASCICOLO INFORMATIVO** contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

— Parte del tuo mondo dal 1828 —

Professione Artigiano Reale

La tua attività protetta ogni giorno

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	11
SEZIONE INCENDIO	Pag.	13
SEZIONE FURTO	Pag.	28
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	35
SEZIONE ASSISTENZA	Pag.	48
SEZIONE TUTELA	Pag.	56
SEZIONE TRASPORTI	Pag.	61
LIQUIDAZIONE SINISTRI	Pag.	65
AZIENDE ASSICURABILI	Pag.	76

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ABITAZIONE

Porzione di *Fabbricato* in cui è ubicata l'azienda, destinata in modo esclusivo a civile *abitazione* di proprietà del *Contraente* o di un titolare dell'*azienda* stessa.

L'*abitazione* è garantita qualora sia:

- in possesso dei requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del fabbricato o i mezzi di chiusura dei locali) previsti al punto 2.2 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati";
- indicata nel modulo di polizza.

ADDETTI

Il titolare dell'*azienda*, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro presti la sua opera a qualsiasi titolo nell'*azienda* stessa, purché in regola con gli obblighi di legge.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.

ANTIFURTO

Per la sezione Trasporti, congegno meccanico e/o elettronico, installato sull'autoveicolo al fine di impedire e/o scoraggiare il *furto* dello stesso.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E LAVORATORE AUTONOMO

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel modulo di polizza o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici,

elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori. **Sono comunque esclusi telefoni cellulari e palmari.**

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

AUTOCARRO

Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto *cose*, compreso eventuale rimorchio, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicolo a motore adibito al trasporto di persone e *cose*, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDA

L'insieme dei *beni* assicurati di pertinenza dell'*azienda* individuata nel modulo di polizza che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*. Si intende compreso nell'*azienda* anche il deposito accessorio e/o l'*abitazione* purché indicati nel *modulo polizza*.

BENI

Fabbricato e contenuto.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo*

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO

L'insieme delle *cose* inerenti all'attività e situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, di proprietà dell'*Assicurato* o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti, quali:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni.

Sono compresi:

- effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *azienda*, **fino ad un massimo di € 2.500 per singolo evento**;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e *beni* aventi valore artistico o affettivo, fino ad un massimo di € 1.000 per singolo oggetto;
- solo per la Sezione *Incendio*: valori con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500;

fermo restando il limite di massimo *indennizzo* rappresentato dalla somma assicurata per il *contenuto*.

Sono altresì comprese le miglorie appor-

tate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura.

È incluso altresì quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche*, di *merci* e di *merci speciali*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a *deposito accessorio* dell'*azienda*, ma ubicato presso un indirizzo diverso, purché nel medesimo comune dell'*azienda*.

Il *deposito accessorio* è garantito qualora sia:

- in possesso dei requisiti (quali, ad esempio, le caratteristiche costruttive del *fabbricato* o i mezzi di chiusura dei locali) previsti al punto 2.2 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati";
- indicato nel modulo di polizza Mod. 5398 INC.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni* e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti, sia verso altre persone, per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i *beni* e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei *beni* e valori assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza Mod. 5398 INC.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'*azienda*, comprese eventuali dipendenze e depositi, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di *contenuto*.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di *beni* e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GUASTO

Il danno subito dal *veicolo* per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

HARD DISK

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati

IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO

Immobilizzo del *veicolo* per avaria alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche o per danni alla carrozzeria.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INCIDENTE

Il *sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al *veicolo* tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell'area dell'*azienda*.

Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'*azienda*, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in precedenza nel *modulo di polizza* Mod. 5398 INC. Si considerano *merci* anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'*azienda* per lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice,
- gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MERCI DANNEGGIATE

Merci non utilizzabili e/o inservibili per l'uso preposto.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Per la Sezione *Incendio* è Mod. 5398 INC; Per la Sezione *Trasporti* è Mod 5102 TRA.

MOTOCARRO

Veicolo a tre ruote di cilindrata superiore a 50 cc dotato di motore, adibito a trasporto e fornito di un manubrio per la guida.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle *merci* da terra in prossimità del *veicolo* designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Inversa all'*operazione di carico*.

OPERAZIONE DI TRASBORDO

Il trasferimento diretto delle *merci* tra due veicoli.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di valori (*Assicurato*, suoi familiari o dipendenti).

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contraente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta nel *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Sono in ogni caso esclusi gli *appaltatori*, i *subappaltatori* ed i *lavoratori autonomi*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni*, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

A tale forma di *assicurazione* sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- Sezione *Incendio*: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1 D 2 "Rischio assicurato"), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa A), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa B), *Merci* in refrigerazione (Condizione Facoltativa G), *fenomeno elettrico* (Condizione Facoltativa I), Cristalli (Condizione facoltativa L).
- Sezione *Furto*.
- Sezione Trasporti.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R.

24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PROTEZIONE LEGALE

L'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175.95 – artt. 44 e seguenti.

RAPINA

Sottrazione di *beni* e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei *beni*, la somma assicurata per ciascuna categoria di *beni* indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5398 INC deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei *beni* stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Per la Sezione Responsabilità Civile Condizione Facoltativa F "Responsabilità Civile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Prodotti – Ritiro Prodotti” si intende la richiesta di *risarcimento* di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
- Per il *contenuto* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

- Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
- Per il *contenuto*, le *apparecchiature elettroniche* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. L'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati*,

contenuto e *lastre* di reparti in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

Per le *merci*: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali/artigianali le *merci*, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.4 "Valore dei *beni assicurati*"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

VEICOLO

- Sezione Assistenza: autovettura ad uso promiscuo, *autocarro* o *motocarro*, immatricolato in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'*Assicurato* o di cui ne abbia la disponibilità,
- Sezione Trasporti: autovettura ad uso promiscuo o *autocarro*, immatricolato in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'*Assicurato* o di cui ne abbia la disponibilità.

Si intendono esclusi i motocarri.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni* assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così di seguito. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.9 CODICE ATTIVITÀ

Il *Contraente/Assicurato* ai fini dell'*operatività dell'assicurazione* dichiara che l'*attività esercitata nell'azienda* corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle presenti condizioni e indicato nel *modulo di polizza*, eventualmente integrato dalla descrizione dell'*attività stessa*.

1.10 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

L'*assicurazione* opera per l'eventuale ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie.

Anche quando nell'"Elenco delle attività assicurabili" è indicata solo la voce merceologica, le *cose* assicurate possono essere soggette alle attività sopra indicate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'*attività svolta* insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Sono compresi l'eventuale vendita ed il deposito purché accessori all'*attività*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.11 PAGAMENTO PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto delle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.

1.12 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai

fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250, limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo pari a € 20.000.

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
- 1 *incendio*;
 - 2 *fulmine*;
 - 3 *esplosione* e *scoppio* anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
 - 4 *implosione*;
 - 5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro *parti* o cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
 - 6 onda sonora determinata da aeromobili;
 - 7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
 - 8 caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
 - 9 fumo fuoriuscito a seguito di *guasto* agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei *beni* medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - 10 fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, collaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni* assicurati oppure *beni* posti nell'ambito di 20 metri dai predetti;
Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
 - 11 fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di *guasto* di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. **In caso di sinistro**

- B** Gli eventi previsti alla lettera A sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

- C** Reale Mutua rimborsa, le spese sostenute e documentate

nei limiti delle somme assicurate:

- 1 per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *sinistro* **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione;**
- 2 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il *contenuto* illeso, reresi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione - **con un limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo € 20.000;**
- 3 per riparare i danni arrecati ai *beni* assicurati:
 - per ordine delle Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;

in eccedenza alle somme assicurate:

- 4 per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta - rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000;

- 5 per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura ac-

cidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA'
DELL'ASSICURAZIONE**

**2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DEI FABBRICATI**

A L'assicurazione è prestata a condizione che il *fabbricato* sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e solai, in materiali incombustibili nelle strutture portanti del *tetto*, pareti esterne e copertura;

B E' tollerata la presenza di:
 - materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del *tetto* e nei *solai*, purché relativi a porzioni di *fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
 - materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
 - coibentazioni e soffittature in materiali combustibili.

In caso di *assicurazione* di porzione del *fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.3 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

Infiammabili

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato*:

- 100 kg di *infiammabili*;
- gli *infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

Merci speciali

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato*:

- 200 kg di *merci speciali*;
- le *merci speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato*.

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente/Assicurato* non è ammessa la presenza di esplosivi.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base:

- per il *fabbricato* al *valore a nuovo*;
- per il *contenuto* al *valore a nuovo*, con l'avvertenza che per:
 - 1 per le *merci*: al *valore commerciale*;
 - 2 per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci* illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente il *sinistro*;
 - 3 per i *valori*: al *valore nominale*;
 - 4 per i preziosi: al *valore commerciale*;
 - 5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i *beni* aventi valore artistico o affettivo: al *valore commerciale*;
- per le *lastre*: al *valore a nuovo*;

2.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, eventi atmosferici e sovraccarico neve, assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici e sovraccarico neve";

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati salvo quanto già previsto dal punto 2.1 “Rischio assicurato” e quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa E “Indennità aggiuntiva per danni indiretti”;
- 3 da spargimenti di acqua, ricerca del *guasto* e gelo conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i *beni* assicurati nonché a traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati, assicurabili con la Condizione Facoltativa F “Spargimenti d’acqua – ricerca del *guasto* – gelo”. subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, assicurabili con la Condizione Facoltativa G “*Merci* in refrigerazione”;
- 4 di *fenomeno elettrico*, anche se conseguente a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, assicurabili con la Condizione Facoltativa I “*fenomeno elettrico*”.

2.6 DELIMITAZIONI

- Reale Mutua non indennizza i danni:
- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - 2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell’*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappre-

- sentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- 5 di smarrimento o di *furto* dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di *scoppio* e *implosione* alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

2.7 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 “Rischio assicurato” Reale Mutua non indennizza i *beni* in leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*. Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

2.8 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la Condizione Facoltativa B “Beni assicurati a condizioni speciali”:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

2.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il *contenuto* ed i *beni assicurati a condizioni speciali* si intendono garantiti:

- ovunque nell’ambito dell’*azienda*, sia sottotetto che all’aperto, ferme restando

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- nell'ambito del *deposito accessorio* **-se espressamente richiamato in modulo di polizza** - non contiguo all'azienda, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
 - a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*azienda* in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
 - presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della

Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 10% della somma della somma rispettivamente assicurata alla relativa partita con il massimo complessivo di € 25.000 per ubicazione.**

2.10 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei *beni* assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni* assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5398 INC e ferma l'efficacia del punto 2.6 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo* esposti al punto 2.11).

A RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* convenuto sul *modulo di polizza*, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai *beni* di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di *beni*, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 20% del *massimale* stesso.**

Ai fini del presente punto il *sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Assicurato*.

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- 1 ai *beni* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i *beni* sugli stessi mezzi trasportati;**
- 2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**
- b il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si tro-**

vino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;

- c le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime.**

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*.

B BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1 archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici,
- 2 modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i *beni* elencati ai punti 1) e 2) che precedono sia per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti.

L'*indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente so-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

stenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i *beni* distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

C EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO, EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

1 Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'Assicurato:

- a dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- b degli altri danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fosse operante la specifica Sezione Furto e/o la Condizione facoltativa L "Cristalli", la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione e/o Condizione Facoltativa.

Reale Mutua non risponde dei danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- c di inondazione o frana;**
- d di rapina, estorsione, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**

f verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

g di scritte o imbrattamento;

h di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni* assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da *incendio, esplosione, scoppio, implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

2 Terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici.

Reale Mutua indennizza:

- a i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione*, caduta aeromobili, loro *parti e cose* da essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;
- b gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- c sostanze chimiche e biologiche;**
- d virus informatici di qualsiasi tipo.**

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 20% del premio netto relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso.

Ai fini delle garanzie “Terrorismo” ed “Eventi Socio-politici” non sono comunque considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- ◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il *Socio* a responsabilità illimitata, l'*Amministratore* e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

3 Eventi Atmosferici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati:

- a da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *beni*, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b da bagnamento verificatesi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da:

- a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
 - b fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
 - c mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
 - d formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
 - e gelo, sovraccarico di neve;**
 - f cedimento o franamento del terreno;**
- ancorché verificatesi a seguito degli eventi di cui sopra subito da:**
- g alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
 - h recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
 - i enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
 - j fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi **contenuto**;

k serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;

l manufatti di materia plastica, *lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

4 Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati causati da crollo totale o parziale del *fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.

Per crollo si intende:

- ◆ il completo distacco e conseguente caduta di una o più *parti* del *fabbricato* dal resto della sua struttura;
- ◆ una deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o più *parti* del *fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Reale Mutua non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- a** da valanghe e slavine;
- b** da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c** ai fabbricati non conformi alle vigenti norme vigenti all'atto del perfezionamento di detta polizza relative ai sovraccarichi di neve ed al loro **contenuto**;
- d** ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro **contenuto**;

e ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro **contenuto**;

f a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio da conteggiarsi sulla base del 15% del premio netto relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

La garanzia opera sui *beni*, se assicurati, *fabbricato*, *contenuto* e *beni assicurati a condizioni speciali*.

D VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La garanzia opera a parziale deroga ed esclusivamente congiuntamente alla Condizione Facoltativa C "Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve".

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati a:

- a serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- b manufatti di materia plastica, *lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto per effetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ai soli fini della presente garanzia e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, *lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto, si precisa che l'*assicurazione* è prestata al *valore allo stato d'uso*. Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa L "Cristalli", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti prevista dalla suddetta Condizione.

La garanzia opera sui *beni*, se assicurati, *fabbricato* o, in alternativa, sulla Condizione Facoltativa H "Rischio locativo".

E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRECTI

Reale Mutua riconosce all'*Assicurato*, per i danni indiretti conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* dei *beni* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La garanzia opera sui *beni*, se assicurati, *fabbricato* o in alternativa Condizione Facoltativa H "Rischio Locativo", *contenuto* e *beni assicurati a condizioni speciali* esclusivamente per i rischi previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative C "Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve" D "Vento e grandine su elementi fragili".

F SPARGIMENTI D'ACQUA - RICERCA DEL GUASTO - GELO

1 Spargimenti d'acqua

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *fabbricati* contenenti i *beni* assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *fabbricati*.

Reale Mutua non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo.

2 Ricerca del guasto (Operante solo qualora sia assicurato il *fabbricato*)

Reale Mutua indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente Condizione Facoltativa le spese sostenute per:

- a riparare o sostituire le tubazioni o *parti* di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato*, che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b demolire e ricostruire le *parti* del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- c sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *sinistro*.

3 Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia "spargimenti di acqua" e ad integrazione/deroga della stessa, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al *fabbricato* ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *fabbricato* stesso, causati da gelo.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- a da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *fabbricato*;
- b ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- c da stillicidio e umidità;
- d subiti dagli enti all'aperto.

La garanzia opera sui *beni*, se assicurati, *fabbricato*, *contenuto* e *beni assicurati a condizioni speciali*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

G MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, a causa di:

- a mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
 - 1 ad *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*, caduta aerei;
 - 2 all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a e b di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello scoperto indicato al punto 2.11 "Franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo*".

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Qualora il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle *Parti* di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

H RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile risarcisce i danni materiali e diretti cagionati da *incendio* o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall'*Assicu-*

rato, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 8.9 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

I FENOMENO ELETTRICO

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti da *fenomeno elettrico* ai seguenti *beni* assicurati:

- 1 agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso;
- 2 agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'*azienda* e in uso all'*Assicurato*.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre *parti* dei *beni* assicurati;**
- b conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- c per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *beni* assicurati;**
- d dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *beni* assicurati.**

L CRISTALLI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 2.6 "Delimitazioni", delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari convi-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

venti o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Reale Mutua non indennizza le rotture:

- a** derivanti da crollo di *fabbricato* o distacco di *parti* di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- c** causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d** causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmu-

tazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; e causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;

- f** di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- g** sono escluse le *lastre* oggetto di commercializzazione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

2.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di *indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta – se presente – sul *modulo di polizza* Mod. 5398 INC, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITE INDENNIZZO €
A 11) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	10% minimo € 250	Per evento e per anno assicurativo € 20.000
C1) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea		10% dell' <i>indennizzo</i>
C 2) Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il <i>contenuto</i> illeso		Per evento e per anno assicurativo € 20.000
C 4) Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti		Rimborso di un importo massimo del 5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 5.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITE INDENNIZZO €
C Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve	OPZIONE A	
• Eventi socio-politici	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali
• Terrorismo	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali, col massimo di € 2.500.000
• Eventi atmosferici	10% minimo € 2.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo € 4.000.
• Sovraccarico neve	10% con il minimo di € 2.000,00 e il massimo di € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali.

Qualora il rischio sia ubicato in *fabbricato* destinato per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad *abitazione* civile, uffici o studi professionali, i minimi di scoperto suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si intendono ridotti del 50%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITE INDENNIZZO €
C Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve	OPZIONE B	
• Eventi socio-politici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali.
• Terrorismo	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali, col massimo di € 2.500.000
• Eventi atmosferici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali.
Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo € 4.000.
• Sovraccarico neve	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali.
Qualora il rischio sia ubicato in <i>fabbricato</i> destinato per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad <i>abitazione</i> civile, uffici o studi professionali, i minimi di scoperto suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si intendono ridotti del 50%		

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITE INDENNIZZO €
D Vento e grandine su elementi fragili	10% Minimo € 1.000	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
E Indennità aggiuntiva per danni indiretti		Importo del 10% dell' <i>indennizzo</i> corrisposto alle relative partite <i>Fabbricato, Contenuto e Beni</i> assicurati a condizioni speciali e se operante per la Condizione Facoltativa C "Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi Atmosferici, Sovraccarico neve"
F Spargimenti d'acqua – Ricerca del <i>guasto</i> - Gelo	OPZIONE A	
• Spargimenti d'acqua	€ 500	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
• Ricerca del <i>guasto</i>	€ 500	Per evento e per anno assicurativo € 3.000
• Gelo	€ 500	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
	OPZIONE B	
• Spargimenti d'acqua	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
• Ricerca del <i>guasto</i>	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 3.000
• Gelo	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
G Merci in refrigerazione	10% minimo € 250	Somma Assicurata indicata in Polizza
I Fenomeno elettrico	€ 350 (*)	Per evento e per anno assicurativo € 10.000
(*) La <i>franchigia</i> di € 350 si intende ridotta a € 250 se - al verificarsi dell'evento - esiste valida "Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati" (Decreto Ministeriale 37/08), accompagnata dal Progetto a firma di un Tecnico abilitato oppure, in alternativa al Progetto dove non ci sia l'obbligo di legge, schema di impianto realizzato. Reale Mutua si riserva di richiedere preventivamente alla liquidazione del <i>sinistro</i> documentazione comprovante la conformità degli impianti.		
L Cristalli	€ 100	Somma Assicurata indicata in polizza Limite € 1.000 per singola lastra

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nella forma a *primo rischio assoluto*, dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati - **con il limite per i valori del 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000 e con il massimo di € 5.000** - anche se di proprietà di terzi, da:

- 1 *furto*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni* ed i *valori*:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
- 2 *rapina* ed *estorsione*;
- 3 guasti cagionati dai ladri alle *parti* di *fabbricato* ed agli infissi (compreso il *furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i *beni* ed i *valori* assicurati, con il **massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata inferiore a € 20.000, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000.** Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la specifica Condizione Facoltativa L "Cristalli" della Sezione *Incendio*, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa;
- 4 atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto*, *rapina* o *estorsione* consumati o tentati, **con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata**

inferiore a € 20.000, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000;
5 perdita di valori durante il trasporto con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000.

La garanzia opera per:

- il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* o improvviso malore del *portavalori*;
 - il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
 - il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*;
 - la *rapina*;
- avvenuti al di fuori dell'*azienda*.

L'*assicurazione* è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:

- 1 spese sanitarie conseguenti ad *infortunio* subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
- 2 spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 5;
- 3 spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci;
- 4 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo* esposti al punto 3.10.

cati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i *beni* assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro antisfondamento*, cemento armato e non;
- b *tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c. Reale Mutua indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbri-

3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata:

- per il *contenuto* al *valore a nuovo*, con l'avvertenza che:
 - 1 per le *merci*: al *valore commerciale*;
 - 2 per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci*. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al *sinistro*.
 - 3 per i *valori*: l'*assicurazione* è prestata al *valore nominale*;
 - 4 per i preziosi: al *valore commerciale*;
 - 5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere ed i *beni* aventi valore artistico o affettivo: l'*assicurazione* è prestata al *valore commerciale*.

3.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- a archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- b modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i *beni* elencati ai punti 1) e 2), per i rischi previsti al punto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.1 A) "Rischio assicurato" e per le Condizioni Facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

3.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 causati ai *beni* riposti all'aperto assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Estensione dell'assicurazione ai *beni* all'aperto";
- 2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati, assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Indennità aggiuntiva per danni indiretti".

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- 3 ai *beni* assicurati da *incendio, esplosione o scoppio*, assicurabili con la specifica Sezione *Incendio*.

3.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 2 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

3 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

4 commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate al punto 3 o occupano i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 3.7 "Furto commesso da persone dipendenti";
- da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;
- da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;

5 avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *valori* l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

3.7 FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTI

Fermo quanto disposto ai punti 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura" e 3.6 "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da *furto* avvenuto nei modi previsti dal punto 4.1 A "Rischio assicurato", anche se l'autore del *furto* è un dipendente del *Contraente* o dell'*Assicurato* e sempreché si verificano le seguenti circostanze:

- l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei *mezzi di custodia* nonché dei sistemi di prevenzione;
- che il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei *mezzi di custodia* o dei mezzi di protezione interni.

stando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

3.8 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL'AZIENDA

Qualora il *furto* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni* assicurati, veicoli che si trovano nei locali dell'*azienda* assicurata, Reale Mutua indennizza il danno sotto deduzione di uno scoperto del 20%.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo re-

3.9 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 A "Rischio assicurato" Reale Mutua non indennizza i *beni* in leasing coperti con altro contratto di *assicurazione*.

Qualora la predetta *assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i *beni* in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni* assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di *indennizzo* esposti al punto 3.10).

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* del *contenuto* e *beni* assicurati a condizioni speciali, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all'interno di fabbricati, fermo il disposto di cui punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura".

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* del *contenuto* e *beni* assicurati a condizioni speciali, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* **con il limite del 20% della somma assicurata del *contenuto* e *beni* assicurati a condizioni speciali**, che si trovano all'aperto e/o sotto fabbricati aperti **purché siano all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.**

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione un'indennità aggiuntiva **per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dei *beni* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.**

La garanzia opera sui *beni*, se assicurati, *contenuto* e *beni* assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 3.1 A "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative A "Furto e rapina dei *beni* presso terzi", B "Furto e rapina dei *beni* presso esposizioni, fiere e mostre" e C "Estensione dell'assicurazione ai *beni* all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato – nei limiti della somma indicata nel *modulo di polizza* ed in aumento a quanto previsto dal punto 3.1 A "Rischio assicurato" – dei danni materiali e diretti derivanti da *furto*, *rapina* ed *estorsione* di *valori* dell'*azienda*, commessi:

- nei locali e solo se riposti in *mezzi di custodia*.

A parziale deroga del punto 3.1 A "Rischio assicurato", Reale Mutua è obbligata soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i *mezzi di custodia* mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi;

- durante il trasporto.

La garanzia opera altresì per:

- il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* od improvviso malore del *portavalori*;
- il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*.

L'assicurazione è operante:

- 1 esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al ser-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

vizio di *portavalori* e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 65 anni;

2 per il trasporto dei *valori* effettuato con le seguenti modalità:

- fino a € 20.000 da una persona;
- oltre a € 20.000 da almeno due persone.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del por-

tavalori, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'*abitazione* sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

3.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di *indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO €
A Rapina ed estorsione dei valori	15% Ridotto al 10% se attivata l'opzione B della condizione facoltativa E "Furto e rapina dei valori"	10% della somma assicurata minimo € 1.000 massimo € 5.000
A 1) Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura"	20%	
A 3) Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi		10% della somma assicurata minimo di € 2.000 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000
A 4) Atti vandalici		10% della somma assicurata minimo di € 2.000 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000
A 5) Perdita di valori durante il trasporto	15%	10% della somma assicurata massimo € 5.000
B 1) Spese sanitarie conseguenti ad infortunio		Massimo € 1.500
B 2) Spese per la duplicazione dei documenti sottratti		Massimo € 1.500
B 3) Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura		10% dell' <i>indennizzo</i> massimo € 5.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1	SCOPERTO %	LIMITE INDENNIZZO €
B 4) Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti		5% dell'indennizzo massimo € 2.500
3.8 Furti commesso con veicoli ricoverati nei locali dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> • 20% se concomitante con franchigia quest'ultima diventa minimo assoluto • 25% se concomitante con altro scoperto 	

CONDIZIONI FACOLTATIVE	SCOPERTO % <i>FRANCHIGIA</i> €	LIMITE INDENNIZZO €
A Furto e rapina dei beni presso terzi	OPZIONE A	
		20% della somma assicurata
	OPZIONE B	
		30% della somma assicurata
B Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	20% Minimo € 500	25% della somma assicurata
C Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto		OPZIONE A
	25% Minimo € 500	20% della somma assicurata
	OPZIONE B	
	15% Minimo € 500	20% della somma assicurata
D Indennità aggiuntiva per danni indiretti		Importo del 10% dell'indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata
E Furto e rapina dei valori	OPZIONE A	
	• 15% rapina e all'estorsione nei locali	
	• 15 % durante il trasporto	
	OPZIONE B	
	• 10% rapina e all'estorsione nei locali	
	• 10 % durante il trasporto	

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato e i suoi *prestatori di lavoro*, nello svolgimento delle attività dichiarate nel *modulo di polizza* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi **per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, esclusi gli *appaltatori*, i *subappaltatori* ed i *lavoratori autonomi*.

a L'assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'*azienda* ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1 proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente;
- 2 organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands;
- 3 proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative *parti* comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla

sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi;

b) i danni derivanti da spargimento di acqua.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

4 i danni: provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. Il *massimale* per *sinistro* rappresenta anche il limite di *risarcimento* per anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali.

5 servizio di pulizia dell'*azienda*;

6 operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle *apparecchiature elettroniche* e dell'arredamento dell'*azienda*;

7 organizzazione, nell'*azienda*, visite guidate, di corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;

8 gestione di negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'*azienda*;

9 gestione nell'ambito dell'*azienda* di distributori automatici di cibi, be-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- vande e simili, di mense aziendali e bar, compresi i danni provocati dalla somministrazione;
- 10 servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'*azienda*;
- 11 servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'*azienda*;
- 12 proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*azienda* di biciclette e veicoli elettrici. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**
- 13 operazioni di prelievo e/o consegna di *merci* e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 14 proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5398 INC ubicati presso terzi;
- 15 esistenza, nell'ambito dell'*azienda*, di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'attività principale;
- 16 uso di tutte le macchine e macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'*azienda* anche se non recintati e/o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**
- 17 i danni cagionati a terzi per lesioni personali, distruzione o deterioramento di *cose* in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.**
- b L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'*Assicurato* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**
- c L'*assicurazione* comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
- 1 da *incendio, esplosione, implosione e scoppio*, eventualmente in aumento al *massimale* previsto dalla Condizione Facoltativa A "Ricorso terzi" della Sezione *Incendio*, se operante;
 - 2 a veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'*azienda* o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia all'*Assicurato*, fermo quanto previsto al punto 4.4 "Delimitazioni";
 - 3 a veicoli sotto carico e scarico;
 - 4 a *cose* trovatesi sui veicoli sopraindicati. La garanzia di cui ai predetti punti 2), 3) e 4) vale anche se i veicoli sono di proprietà dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* o di *appaltatori* o di *subappaltatori* delle attività o lavori indicati alla precedente lettera a).
- d L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ed ai suoi *prestatori di lavoro* per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose*, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Legislativo 9 aprile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2008, n. 81) e successive eventuali modifiche e integrazioni.

B Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - a *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., *addetti* alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - b titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alla rivalsa INAIL**;
- 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto **1) a)**, o loro aventi diritto, **per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

C Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. **L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino**

in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. La garanzia non vale:

- 1 per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2 per le malattie professionali conseguenti:**
 - a alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;**
 - b alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattezze dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.**

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia relativa al presente contratto oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è precedente alla data di cessazione della garanzia relativa al presente contratto;**
- 4 per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontana-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

nare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");

5 per le malattie causate da amianto.

Il *massimale* indicato nel modulo di polizza Mod. 5398 INC per *sini-stro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

a per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;

b per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispe-

zioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti al punto 4.15 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA'
DELL'ASSICURAZIONE**

4.2 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

4.3 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 cagionati da *cose* installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa A "Garanzia postuma");
- 2 derivanti da attività svolte al di fuori dell'ambito dell'*azienda*, salvo quelle previste al punto 4.1 A "Rischio assicurato" (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'*azienda*");
- 3 a *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 4.1 A c 2, 3 e 4 "Rischio assicurato"; a *cose* che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Danni a cose in consegna e custodia");
- 4 a condutture ed impianti sotterranei in genere (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Danni a condutture ed impianti sotterranei");
- 2 cagionati da *appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi* del cui fatto l'*Assicurato* debba rispondere (assicurabili con la Condizione Facoltativa E "Ces-

sione lavori in appalto e subappalto").

- 6 cagionati da *merci* o prodotti in genere dopo la consegna a terzi (assicurabili con le Condizioni Facoltative A e F).

4.4 DELIMITAZIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1 da *furto*;
- 2 derivanti a infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 3 derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 4.1 A b "Rischio assicurato";
- 4 ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'*Assicurato*; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole *parti* delle *cose* direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- 5 a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle *cose* sugli stessi trasportate;
- 6 cagionati da prodotti e *cose* in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dal punto 4.1 A a 4 "Rischio assicurato";
- 7 da vibrazioni;
- 8 da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto al punto 4.1 A) a) 17;
- 9 da detenzione e/o impiego di esplosivi;
- 10a *cose* da cedimento, franamento o assestamento del terreno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:
a verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

b derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

c derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

d derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);

e di carattere punitivo (limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico).

4.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

a il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;

b quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;

c i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nel modulo di polizza;

d gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a, b e c.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali:**

e al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori **che non siano legali rappresentanti;**

f ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico;

g ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale

Ai lavoratori autonomi, agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale.

4.6 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell'Assicurato. **L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.**

4.7 SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.**

4.8 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sul modulo di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.9 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al *risarcimento* dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso). L'assicurazione R.C.O. (punto 4.1 B "Rischio assicurato") conserva la propria validità anche se l'*Assicurato* non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

4.10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul *modulo di polizza per sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

4.11 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'*assicurazione* comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di *beni* e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

4.12 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di *prestatori di lavoro* di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

- 1 la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
- 2 i *prestatori di lavoro* di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale.**

Resta fermo che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio includeranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'*Assicurato*.

4.13 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

4.14 DETERMINAZIONE DEL PREMIO E TOLLERANZA SUL NUMERO DI ADDETTI

Il premio della presente sezione è determinato in base al numero di *addetti* dell'Azienda al momento della stipula, del contratto, come dichiarato dal *Contraente* ed indicato nel *modulo di polizza*.

Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di *addetti* dell'Azienda aumenta, nell'annualità in corso, di 1 unità (2 se il numero di *addetti* dichiarato dal *Contraente* ed indicato in *polizza* è superiore a 3).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il *Contraente* deve comunicare qualsiasi variazione a Reale Mutua che provvederà a rideterminare il premio per l'annualità seguente.

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni

del *Contraente* il numero di *addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l'applicazione di quanto indicato al punto 8.22 "*Regola proporzionale*".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 4.4 "Delimitazioni". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di *risarcimento* esposti al punto 4.15).

A GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga dei punti 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'*assicurazione* viene estesa alla responsabilità civile degli *Assicurati* per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o *cose* in genere.

Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre due anni dal compimento dei lavori.

Se indicato nel *modulo di polizza*, il limite di due anni è elevato a cinque anni per le attività di installazione e manutenzione degli impianti previsti all'art.1 del D.M. 22/01/08 n° 37.

Anche in tal caso l'estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto

Restano esclusi dall'*assicurazione* i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o *cose* installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse.

Per le attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli, natanti e all'attività di gommisti, la garanzia è operante a **condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall'*assicurazione***

i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a *cose* installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad *incidente* di circolazione stradale o di navigazione.

B LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA

A parziale deroga del punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'*assicurazione* comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'*azienda*, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

C DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga del punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'*assicurazione* comprende i danni arrecati alle *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico.

Sono esclusi i danni: ad oggetti preziosi, denaro, *valori* bollati, titoli di credito e *valori* in genere; alle *cose* trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a *cose* utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.

D DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale del punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

E CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO

Premesso che l'*Assicurato* può cedere ad altri soggetti l'esecuzione di parte dei lavori rientranti nelle attività descritte nel *modulo di*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

polizza, si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di *appaltatori e subappaltatori e lavoratori autonomi* mentre eseguono le attività per conto dell'Assicurato, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. **Rimane in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale degli appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi.**

tiro dei prodotti perché costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

F RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – RITIRO PRODOTTI

1 Rischio assicurato

A parziale deroga del punto 4.3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" Reale Mutua

- a) tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi dall'oggetto dell'attività indicato sul *modulo di polizza* – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di *produttore* – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose* diverse dal prodotto difettoso.
- b) rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dall'oggetto dell'attività indicato sul *modulo di polizza*, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
 - documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a *cose*;
 - ordine dell'Autorità pubblica di ri-

Relativamente alla garanzia per il ritiro dei prodotti dal mercato l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali, ai dettaglianti, grossisti, trasformatori, distributori o intermediari in genere nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità, nonché per le spese di riparazione presso i soggetti sopra indicati purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

L'assicurazione vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità.

2 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;**
- c) **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e col-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

legate ai sensi dell'art.2359
Codice Civile.

3 Delimitazioni

Reale mutua non risarcisce i danni:

- a derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente erivanti gli dalla legge;
- b riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- c relativi a fatti o circostanze già noti all'*Assicurato* al momento della stipula del contratto d'*assicurazione*;
- d che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili, ecc.);
- e ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- f imputabili all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore, di riparatore o di manutentore;
- g da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo derivanti da interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;

- j da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- k derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- l derivanti da emissioni di onde e campi elettromagnetici.

Reale mutua non riconosce:

- m le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e direttamente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile a causa di un difetto del prodotto indicato nel *modulo di polizza*;
- n le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- o le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto indicato al punto 1 - 2) "Rischio assicurato";
- p le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso, salvo quanto indicato al punto 1 - 2) "Rischio assicurato";
- q le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- r le spese sostenute per il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti fisicamente inscindibili, i prodotti fabbricati mediante l'attività assicurata;
- s il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

risarcimento avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
t relativamente ad impianti anti-furto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia funzionale totale o parziale dei prodotti assicurati.

4 Efficacia della garanzia nel tempo

L'assicurazione vale per prodotti consegnati non oltre un anno prima della data di effetto dell'assicurazione e per le richieste di *risarcimento* presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza.

5 Estensione territoriale della garanzia

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori dei Paesi dell'Unione

Europea, della Svizzera, di San Marino e della Città del Vaticano, e per i danni e per le operazioni di ritiro verificatesi in tali Paesi.

6 Coesistenza di altre assicurazioni

Qualora il *Contraente* sia titolare di altre assicurazioni per le medesime garanzie (RC Prodotti e/o Ritiro Prodotti) con Reale Mutua o altre Società, **la presente estensione opera, nei limiti previsti, ad integrazione e/o in aumento alle prestazioni delle predette assicurazioni.**

4.15 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di *risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE €
Danni verificatesi in Paesi extraeuropei	10% minimo € 5.000 massimo € 50.000	<i>Massimale di Polizza</i>
A a) 3) Proprietà del <i>fabbricato</i>	€ 500	<i>Massimale di Polizza</i>
A a) 3) Spargimenti d'acqua b)	€ 250	€ 300.000 per <i>sinistro</i>
A a) 17 Danni da inquinamento accidentale	10% minimo € 2.000	€ 25.000 per <i>sinistro</i>
A c) 1) Danni cagionati a cose da <i>incendio</i>	€ 500	€ 300.000 per <i>sinistro</i>
A c) 2), Danni cagionati a veicoli ed 3), 4) a cose trovatesi sugli stessi	€ 250	€ 25.000 per <i>sinistro</i>

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE €
4.6 Cose di proprietà dei prestatori di lavoro	€ 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i>
4.7 Sospensione o interruzione di attività	10% minimo € 250	€ 50.000 per <i>sinistro/anno</i>

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE	SCOPERTO % FRANCHIGIA €	LIMITI DI RISARCIMENTO € MASSIMALE €
A Garanzia postuma	10% Minimo € 250	€ 50.000 per <i>sinistro</i> /anno per danni a <i>cose</i>
		OPZIONE A
B Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda	15% Minimo € 250	<ul style="list-style-type: none"> • 10% <i>massimale</i> per danni diversi da <i>Incendio</i> • € 300.000 per danni di <i>incendio</i>
		OPZIONE B
	10% Minimo € 250	<ul style="list-style-type: none"> • 10% <i>massimale</i> per danni diversi da <i>Incendio</i> • € 300.000 per danni di <i>incendio</i>
		OPZIONE A
C Danni a <i>cose</i> in consegna e custodia	10% Minimo € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> /anno per danni a <i>cose</i>
		OPZIONE B
	10% Minimo € 250	€ 20.000 per <i>sinistro</i> /anno per danni a <i>cose</i>
D Danni a condutture e impianti sotterranei	10% Minimo € 250	€ 10.000 per <i>sinistro</i> /anno per danni a <i>cose</i>
E Cessione di lavori in appalto e subappalto Minimo € 250	10% per danni a <i>cose</i>	€ 25.000 per <i>sinistro</i> /anno
F Responsabilità civile prodotti – Ritiro Prodotti		
<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile prodotti 	10% Minimo € 250	<p>a) Massimale € 250.000 <i>sinistro</i>/anno che rappresentail massimo esborso di Reale Mutua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da questi a Reale Mutua in uno stesso periodo annuo di assicurazione; • per ogni <i>sinistro</i> in serie, intendendosi per tale una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni
<ul style="list-style-type: none"> • Ritiro Prodotti 	10% Minimo € 250	b) Sottolimito di risarcimento di € 25.000 indipendentemente dal numero delle operazioni effettuate dall'Assicurato nello stesso periodo annuo
	I massimali e i limiti di risarcimento indicati ai precedenti punti a) e b) si intendono ridotti del 50% qualora si tratti di prodotti semilavorati o comunque non destinati al consumo finale.	

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza ed i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

◆ telefono, ai numeri

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO
PREFISSO INTERNAZIONALE
seguito da

011 742 55 55

◆ posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità,
- il numero di **polizza**,
- la **marca, il modello ed il numero di targa del veicolo assicurato (se sottoscritta la garanzia Assistenza sul veicolo utilizzato per l'attività lavorativa)**,
- il tipo di prestazione richiesta,
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'Azienda per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a

rottura, occlusioni o *guasto* di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a *parti* di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

5.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'Azienda per mancanza di corrente dovuta a *guasto* d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a *parti* di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Azienda.**

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

5.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALLEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'Azienda perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- *guasto* o scasso di serrature o serrande,

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a *parti* di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'Azienda.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza dell'Azienda e di proprietà o possesso del titolare dell'Azienda;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

5.4 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di evento dannoso indennizzabile ai sensi della Condizione Facoltativa L "Cristalli" della Sezione *Incendio*, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'Azienda per la rottura di vetri esterni, **la Centrale Operativa prov-**

vede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza;**

il cui indennizzo sarà effettuato ai termini della Condizione Facoltativa L "Cristalli" della Sezione *Incendio* se operante.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

5.5 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di *infortunio* o di malore che colpisca un *addetto* o un terzo presso l'Azienda sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la Centrale Operativa provvede all'invio, in accordo con i propri medici, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.**

La garanzia opera laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche; successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

5.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora il titolare dell'Azienda nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dal comune in cui

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ha sede l'*Azienda*, debba rientrare essendo stata colpita l'*Azienda* stessa da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 300 per sinistro**:

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, **di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni**. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto ed eventuali oneri ed assicurazioni non obbligatorie a termini di legge.

Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

5.7 REPERIMENTO ARTIGIANI CONVENZIONATI

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento di un idraulico, un'elettricista, un fabbro o di un falegname per interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione agli impianti del fabbricato assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad indicare il nominativo dell'artigiano con cui l'*Assicurato* potrà definire direttamente le modalità di esecuzione del lavoro ed i termini economici.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della

prestazione da parte dell'artigiano.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.8 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, a seguito di un evento dannoso occorso ai locali dell'*azienda*, indennizzabile ai sensi della sezione *Incendio*, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *beni assicurati*, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti convenzionati, il cui indennizzo potrà essere effettuato ai termini della sezione *Incendio*, qualora sia resa operativa nel modulo di polizza.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.9 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LAZIENDA

Su richiesta dell'*Assicurato* la *Centrale Operativa* organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di *Certificazione* per la propria *Azienda*.

Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'*Azienda* e della Normativa ISO di riferimento (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc), potrà formulare un piano personalizzato preliminare al percorso di *Certificazione*, con l'indicazione dei costi preventivati.

L'*Assicurato* potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per l'iter da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

seguire per la richiesta di Certificazione. Lo specialista fiduciario si rende altresì disponibile per le informazioni sulla normativa di riferimento, nazionale ed internazionale, (ad esempio le specifiche disposizioni per ciascun settore di attività, gli impatti del Dlgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, etc.).

Restano a carico dell'Assicurato le spese per tutte le fasi della Certificazione.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.10 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'*Azienda*, indennizzabile ai sensi della sezione *Incendio*, con esclusione di quanto previsto dalla garanzia facoltativa *fenomeno elettrico*, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di *sinistro* a Reale Mutua, rimanga danneggiata l'unità di memoria *hard disk* interno del personal computer di proprietà dell'*Assicurato* e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di € 1000 per sinistro.

E' compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità *hard disk* strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di

manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

5.11 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alle prestazioni del punto 5.10 "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, **su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.**

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.

5.12 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'*Assicurato*, su richiesta dell'*Assicurato* **la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati. Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA'
DELL'ASSICURAZIONE**

5.13 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a stato di guerra dichiarata o di beligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni Militari;
- b eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- c trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- d atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Oltre alle esclusioni sopra descritte, per la sezione di Assistenza al *veicolo* assicurato la garanzia non viene prestata:

- e per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- f in caso di utilizzo del *veicolo* in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rien-

trano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, *dei veicoli* e degli animali" (art. 2 *Codice della Strada*);

- g qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
- h non abilitazione dell'*Assicurato* alla conduzione del *veicolo* a norma delle disposizioni vigenti;
- i non abilitazione alla circolazione del *veicolo* sulla base delle vigenti leggi;
- j conduzione del *veicolo* in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogeni e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- k nel caso di suicidio o tentato suicidio dell'*Assicurato*;
- l atti dolosi compiuti o tentati dal *conducente* o dai passeggeri trasportati.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONE FACOLTATIVA

(Operante solo se esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 5.13 "Delimitazioni").

A GARANZIA FACOLTATIVA ASSISTENZA AL VEICOLO

1 In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

- a *incidente* stradale;
- b *guasto*;
- c *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- d *furto* e *rapina*;
- e forature e danni ai pneumatici

occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* fornisce le prestazioni di assistenza stradale ed i servizi aggiuntivi con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il *veicolo* risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

2 Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina.

È facoltà dell'*Assicurato* richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, **purché ubicata entro**

il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino di cui al successivo punto 3). Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso struttura sanitaria del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 300.**

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

La prestazione è fornita in Europa.

3 Recupero difficoltoso del *veicolo* uscito dalla sede stradale

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua **con il limite di € 350.**

Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle *merci* trasportate.

Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle *merci* trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

La prestazione è fornita in Europa.

4 Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, in accordo con i propri medici, invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo Reale Mutua a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 300.**

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

La prestazione è fornita in Europa

5 **Veicolo commerciale sostitutivo e consegna merce**

A seguito del verificarsi di uno dei seguenti casi:

a *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per il quale è stata erogata la prestazione di "soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" nell'ambito dell'area geografica in cui è operante questa garanzia, e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa* sulla base dei tempi della casa costruttrice),

b *furto* totale del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un *veicolo* commerciale sostitutivo (ad esempio van o furgone) di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* **con il massimo di 5.**

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio.

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta

alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* commerciale sostitutivo sarà fornito per un massimo di 7 giorni. **Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con esclusione di veicoli con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera, elevatori, etc.) e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.**

A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto ed eventuali oneri ed assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il mezzo messo a disposizione.

Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* sostitutivo alla stazione di autonoleggio fornitrice.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* sostitutivo oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia **con costi a suo carico**, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Se necessario, la *Centrale Operativa* si rende disponibile ad organizzare un mezzo di trasporto idoneo per raggiungere la stazione di noleggio ove ritirare il *veicolo* prenotato dalla *Centrale Operativa*, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 80 per sinistro.

A seguito dell'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato **per il quale è stata attivata la prestazione di cui al punto 2)** "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", **nell'ambito dell'area geografica in cui è operante questa garanzia**, la *Centrale Operativa* si rende disponibile ad at-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

tivare la società di trasporto convenzionata per organizzare la consegna della merce presente sul *veicolo* assicurato immobilizzato, al luogo di destinazione previsto oppure il rientro della stessa nella sede di lavoro dell'*Assicurato*.

La prestazione verrà fornita compatibilmente con l'operatività della società di trasporto convenzionata e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

E' escluso il trasporto di merce che necessita di *veicolo* con configurazione speciale (ad esempio cella frigorifera).

La garanzia opera fino alla concorrenza di € **200** per *sinistro*.

6 Servizio di noleggio *veicolo* commerciale a tariffe preferenziali

Per uno dei casi per cui è prestata la garanzia, anche se non è stata attivata la *Centrale Operativa* per la prestazione di

cui al punto 2) "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino", La *Centrale Operativa* è a disposizione per fornire all'*Assicurato* le informazioni sulle società di autonoleggio convenzionate che offrono veicoli di tipo commerciale applicando tariffe preferenziali e condizioni agevolate.

Il servizio è esteso anche agli autoveicoli.

La prestazione viene fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

A carico dell'*Assicurato* restano tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte della società di autonoleggio.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La *Centrale Operativa* è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEL SINISTRO

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **“ARAGTEL”** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 8,30 – 13 e 14-17, il venerdì ore 8,30 – 13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul *contenuto* e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO - ASSICURATO

Reale Mutua assicura nei limiti del *massimale* convenuto e per l'attività indicata nel *modulo di polizza*, in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi

oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi assicurati indicati al punto 6.2 “Casi Assicurati”. Tali oneri sono:

- 1 le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o l'Assicurato ed il legale, che stabiliscono compensi professionali; tali oneri sono garantiti anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- 2 le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- 3 le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag;
- 4 le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con Arag**;
- 5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- 6 le spese di giustizia;
- 7 Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- 8 le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- 9 le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- 10 le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- 11 le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 6.2 3) "Casi assicurati", per ogni grado di giudizio.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurati di cui al punto 6.2 "Casi assicurati", relativi all'immobile ove ha sede l'Assicurato nonché ad eventuali altri immobili quali il *deposito accessorio* o l'*abitazione*, purché espressamente indicati nel *modulo di polizza*.

6.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato e/o del Contraente per fatti inerenti l'Azienda assicurata e per l'esercizio dell'attività riportati nel *modulo di polizza*.

Le garanzie valgono per:

- 1 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2 sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività indicata nel *modulo di polizza* purché sia **corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
- 3 sostenere controversie per inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di *beni* o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
- 4 sostenere controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, am-

nistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- 6 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

6.3 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

6.4 PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata a favore degli *addetti* dell'*azienda* assicurata per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'*azienda* stessa.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Per le società di persone: i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.

Per le società di capitale: il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori. Per le ditte individuali e le imprese familiari: il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 6.5 "Delimitazioni").

A VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di *beni* o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*. La presente condizione viene prestata **con il limite di 2 (due) denunce** per ciascun anno assicurativo e **per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**. La prestazione opera ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2 "Casi assicurati" e in deroga all'esclusione di cui al punto 6.5 j) "Delimitazioni".

B VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, COMPRESO RECUPERO CREDITI

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di *beni* o prestazioni di servizi effettuate dal *Contraente*.

Per quanto riguarda il recupero crediti, **le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.)**.

ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo **purché sussistano oggettive possibilità di recupero**.

La presente Condizione viene prestata con il limite di **5 (cinque) denunce** per cia-

scun anno assicurativo **e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La prestazione opera integrazione di quanto previsto al punto 6.2 "Casi assicurati" e in deroga all'esclusione di cui al punto 6.5 j) "Delimitazioni".

C D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A integrazione di quanto previsto al punto 6.2, le garanzie previste al punto 6.1 "Oggetto dell'*assicurazione*" vengono prestate al *Contraente* per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura **non inferiore a € 250**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri *addetti*, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La presente garanzia opera in parziale deroga punto 6.6 b) "Delimitazioni" per la materia amministrativa.

A parziale deroga del punto 6.4 "Insorgenza del caso assicurativo, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla lettera a) e lettera b) della presente Condizione Facoltativa, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

D CONTROVERSIE DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.2 "Casi assicurati", le garanzie della presente Sezione sono operanti per sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro.

6.5 DELIMITAZIONI

Le garanzie (comprese le Condizioni Facoltative) non sono valide:

- a per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;**
- c per fatti conseguenti a tumulti po-**

polari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;**
- e per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**
- f per fatti dolosi degli assicurati.**
- g per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
- i per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
- j per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
- k per contratti di compravendita di immobili;**
- l limitatamente ai punti 6.2 2) e 6.2 4) "Casi assicurati" per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;**
- m per controversie relative all'affitto d'azienda;**
- n per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
- o per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;**
- p per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;**
- q per controversie con Reale Mutua e/o ARAG.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua non assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).**

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

6.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad Arag, nei modi e nei termini dell' Art. 4, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

6.7 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

6.8 DOVE ASSICURIAMO

Per inadempienze contrattuali l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per vertenze contrattuali in materia di proprietà e diritti reali, in materia di lavoro e per inadempienze contrattuali con fornitori l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Per tutti gli altri eventi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

7.1 RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione viene prestata per i soli trasporti effettuati con i veicoli di proprietà dell'Azienda o di un titolare della stessa, e **fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza.**

A Reale Mutua indennizza a *primo rischio assoluto* le perdite e i danni materiali e diretti che le *merci* assicurate subiscano durante il trasporto a causa di:

- 1 *incendio*, fulmine, *esplosione*, *scoppio*;
- 2 ribaltamento del *veicolo*, caduta del medesimo in acqua o precipizi e in genere uscite del *veicolo* stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- 3 collisione del *veicolo* con altri mezzi di trasporto, urto contro corpi fissi e/o mobili purché tal evento lasci tracce constatabili sul *veicolo* stesso;
- 4 mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- 5 bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le *merci* siano trasportate in veicoli chiusi e/o telonati. La garanzia opera solo se i teloni sono in buono stato di conservazione e regolarmente fissati;
- 6 caduta o urto durante le operazioni di carico e scarico, a condizione che tali operazioni siano eseguite dal *Contraente* con mezzi meccanici idonei;
- 7 rottura, restando ferme le altre esclusioni previste dal contratto.

B Reale Mutua indennizza inoltre i danni e le perdite materiali e diretti che le *merci* assicurate subiscano a causa di:

- 8 *furto* delle *merci* in seguito ad *incidente* stradale o avvenimento marittimo di cui al successivo punto C), che coinvolga il *veicolo*;
- 9 *rapina*;

10 sottrazione, mediante *furto*, dell'intero *veicolo*;

11 *furto* di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del *veicolo* o mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi, oppure mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali in cui sostino i veicoli.

La garanzia furto di cui ai punti 10) e 11) è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni riportate al punto 7.8 "Operatività della garanzia Furto".

C Reale Mutua indennizza altresì i danni e le perdite materiali e diretti che le *merci* assicurate caricate a bordo del *veicolo* subiscano durante le traversate marittime su navi traghetto, a causa di:

- 12 incaglio, strisciamento sul fondo, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento o sommersione occorsi alla nave;
- 13 getto e asporto del citato *veicolo* caricato sopra coperta; sbandamento dello stesso all'interno della nave.

La garanzia è operante nell'ambito dei limiti territoriali indicati al punto 7.12 "Limiti territoriali"

7.2 VEICOLI PRESI A NOLEGGIO

Nel caso in cui il *Contraente* si avvalga temporaneamente, di veicoli presi a noleggio presso società specializzate del settore, **il massimale si intende ridotto ad € 1.000.**

Il *Contraente* è dispensato dal darne comunicazione scritta a Reale Mutua, ma dovrà conservare e tenere a disposizione della stessa, tutta la documentazione relativa al noleggio.

7.3 AVARIA COMUNE PER MERCI CARICATE SU VEICOLO TRASPORTATO SU NAVI TRAGHETTO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

avaria e il salvataggio siano stati diretti a evitare o diminuire il danno o le perdite indennizzabili ai sensi di polizza. Reale Mutua riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

7.4 SGOMBERO DALLA SEDE STRADALE

Reale Mutua rimborsa - **fino alla concorrenza di € 200** - le spese sostenute per lo sgombero dalla sede stradale delle *merci* irrecuperabili, danneggiatesi a seguito del verificarsi di un *sinistro* indennizzabile ai sensi di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

7.5 MERCI DEPERIBILI

In caso di trasporto di *merci* deperibili, sono esclusi dall'*assicurazione* i danni e le perdite dipendenti da mancata, insufficiente, eccessiva, errata erogazione della temperatura.

7.6 ATTREZZATURA

In caso di trasporto di attrezzi e strumenti di proprietà dell'Azienda indispensabili per svolgere l'attività dichiarata **la somma massima assicurata per gli attrezzi e strumenti di proprietà dell'Azienda si intende ridotta al 30% del massimale indicato nel modulo di polizza.** Sono sempre esclusi dall'*assicurazione* i danni le perdite agli attrezzi e strumenti di proprietà dell'Azienda dipendenti da *furto* di cui al punto 7.9 B) "Operatività della garanzia *Furto*".

7.7 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

Sono sempre esclusi dall'*assicurazione* i danni e le perdite dipendenti da:

- 1 atti o omissioni commessi dal *Contraente* o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente; qualora il *Contraente* o l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- 2 infedeltà del personale dipendente del *Contraente* e dell'Assicurato;
- 3 infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del *veicolo* e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di *merci infiammabili* o pericolose;
- 4 inidoneità del *veicolo* a un ade-

guato trasporto e protezione delle *merci*;

- 5 difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto; cattivo stivaggio o inadeguata protezione delle *merci*;
- 6 vizio proprio o qualità insite delle *merci*, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- 7 ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad evento assicurato;
- 8 contrabbando, attività o traffici proibiti o clandestini;
- 9 guerra anche civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo; ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- 10 atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- 11 alluvioni, allagamenti.

7.8 MERCI SEMPRE ESCLUSE

Sono sempre escluse dall'*assicurazione* le seguenti *merci*:

- 1 animali vivi;
- 2 armi in genere;
- 3 autoveicoli;
- 4 carte *valori*, documenti, francobolli, monete, *valori* (titoli di credito, vaglia, assegni, banconote e simili)
- 5 masserizie;
- 6 *merci infiammabili, esplodenti* o pericolose;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 7** oggetti in metallo prezioso, orologi, pietre e metalli preziosi;
- 8** oggetti d'arte;
- 9** pellicce;
- 10** prodotti farmaceutici;
- 11** tabacchi;
- 12** telefoni cellulari e palmari.

Sono inoltre sempre escluse le *merci usate e/o danneggiate*.

7.9 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO

A La garanzia *furto* di cui al punto 7.1 B) 10) e 11) è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni:

- 1 che durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa, i veicoli, il cui abitacolo dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;
- 2 che al di fuori dall'orario di attività, nei giorni di inattività e comunque sempre dalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle anzidette soste o fermate i veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

B La garanzia *furto* di cui al punto 7.1 B) 10) è operante anche qualora non siano osservate le prescrizioni del precedente punto A) limitatamente al caso di sottrazione dell'intero *veicolo*, mediante *furto* con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio *antifurto* se presente.

La presente condizione è operante a condizione che il predetto apparecchio sia messo in funzione e che siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere del *veicolo* durante qualsiasi sosta o fermata che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista.

7.10 SCOPERTO CONTRATTUALE

In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa

applicazione dei seguenti scoperti e franchigie:

- *furto* totale, *furto* parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento, *rapina*: scoperto 10% con il minimo di € 250, elevato a € 400 nel caso di *veicolo* assicurato non dotato di sistema *antifurto* o con sistema di *antifurto* non attivato al momento del *furto*;
- tutti gli altri avvenimenti: *franchigia* assoluta € 250, elevata a € 400 nel caso di *veicolo* assicurato non dotato di sistema *antifurto* o con sistema di *antifurto* non attivato al momento del *furto*.

7.11 VALORE DELLE MERCI ASSICURATE

Per le *merci* viaggianti in regime di acquisto o di vendita il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura, esclusa IVA. La somma massima assicurata corrisponde al valore assicurabile, entro il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*.

7.12 LIMITI TEMPORALI DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di *assicurazione*. Per ogni viaggio, la garanzia decorre dal momento della caricazione della merce a bordo del *veicolo*, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dai documenti di trasporto e termina al momento della scaricazione della merce dal *veicolo*.

Eventuali soste o giacenze precedenti l'inizio del viaggio, in corso di viaggio o a destino, sono comprese per un periodo massimo di settantadue ore a condizione che le *merci* rimangano a bordo del *veicolo* e che lo stesso sia parcheggiato in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati, ferma l'applicazione delle norme previste dal punto 3.4 per i rischi *furto*.

7.13 LIMITI TERRITORIALI

La garanzia è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contesta-

zioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esprire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti *beni* che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette *beni* non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti* 2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il

rischio e non fossero state comunicate;

3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";

4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni* assicurati – di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza* – determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.4 e 3.3 "Valore dei *beni* assicurati" a accertare l'ammontare del *Valore della produzione* e determinare l'entità della *diaria* effettiva relativa all'*Azienda* nell'esercizio immediatamente antecedente la data del *sinistro*;

5 procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 2 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4, 4 a), 4 b) e 5 che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni* assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.4 e 3.3 "Valore dei *beni* assicurati", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

SEZIONE INCENDIO

- 1 Per il *fabbricato*, dalla spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui, eccetto per quanto previsto alla Condizione Facoltativa D "Vento e grandine su elementi fragili";
- 2 Per il *Contenuto*:
 - a In generale: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui;
 - b Nello specifico, per le *merci*: deducendo dal valore dei *beni* assicurati il valore dei *beni* illesi, il valore residuo dei *beni* danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai *beni* di cui ai punti 1 e 2 in nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 8.14 "Limite d'indennizzo" è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di

tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

CONDIZIONE FACOLTATIVA L CRISTALLI

Per le lastre l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

SEZIONE FURTO

- 1 Per *Contenuto* l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei *beni* assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
- 2 Per le *merci* l'ammontare del danno è dato dal valore che i *beni* sottratti avevano al momento del *sinistro*.
- 3 Per i *beni* danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *sinistro*.
- 4 Per i *valori*: il *valore nominale*.
- 5 Per i preziosi: il *valore commerciale*.

Reale Mutua indennizza il *valore a nuovo* dei sopraindicati *beni* alle seguenti condizioni:

- **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso;**
- **il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

8.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE (operante per la Sezione *Furto*)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, le somme assicurate ed i limiti di *indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di *indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei *valori* originari. L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*, la somma assicurata.

8.8 TITOLI DI CREDITO (operante per le Sezioni *Incendio* e *Furto*)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Reale Mutua, salvo diversa patteggiamento, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

8.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE (operante per le Sezioni *Incendio*)

- Se dalle stime fatte risulta che i *valori* di una o più categorie di

beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di *beni*, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i *beni* per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

- Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 25.000 per la Sezione *Incendio*, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

8.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni* assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

8.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i *beni* avevano al momento del *sinistro*, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.13 "Indennizzo separato".

8.12 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8.13 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 8.15 "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna categoria di *beni* singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 8.15 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna delle categorie di *beni* fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di *beni* un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

È data facoltà all'Assicurato di sce-

gliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 8.11 "Anticipo sugli indennizzi".

8.14 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto previsto dalle singole Sezioni ai punti 2.1 C) 4), 3.1 B) 4), per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.6 3) della Sezione *Incendio* e 3.6 3) della Sezione *Furto* "Delimitazioni".

8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.** I *beni* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i *beni* medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per i *beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

8.17 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti e i fornitori,
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

8.18 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *merci* rubate o danneggiate sono coperte da *assicurazione* per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza di sicurezza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i *valori* coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'*Assicurato* perciò si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le *merci* colpite da *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

8.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

8.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un im-

porto pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

8.21 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 8.19 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

8.22 REGOLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto al punto 4.14 "Determinazione del premio e tolleranza sul numero di *addetti*", se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di *addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

8.23 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino" della Garanzia al *veicolo*.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**

- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di

pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa** sufficienti salvaguardie di rimborso.

8.24 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

8.25 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**GESTIONE DEI SINISTRI PER
LA SEZIONE TUTELA LEGALE**

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

8.26 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il *sinistro* o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia o alla Sede di Reale Mutua o ad ARAG notizie di ogni atto a lui notificato entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare a Reale Mutua, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa e con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il *sinistro*.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con Reale Mutua e con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

8.27 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede di attivare la copertura assicurativa deve:

- informare immediatamente l'Agenzia o la Sede di Reale Mutua o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del *sinistro* nonché indicare i mezzi di prova ed i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

8.28 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, ARAG si adopera per realizzarne una bonaria definizione.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati al punto 8.26 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale". Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la Controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La nomina di un eventuale Perito di parte è esclusivamente competenza di ARAG.

ARAG, così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *sinistri* tra l'Assicurato e Reale Mutua o ARAG la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un *unico sinistro*.

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Nell'ipotesi di *unico sinistro* la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.29 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TRASPORTI

8.30.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'Assicurato deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 effettuare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile e conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino alla liquidazione del danno;
- 4 richiedere o impartire disposizioni affinché sia sollecitato l'intervento del Perito designato da Reale Mutua per sinistri dei quali sia previsto un danno superiore a € 1.000.
- 5 L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. Il *Contraente* o l'Assicurato può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione delle *merci danneggiate*, dopo averne dato avviso a Reale Mutua.

8.30.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DA FURTO E RAPINA

Oltre a quanto previsto al punto 8.34 "Documentazione da produrre in caso di *sinistro*", il *Contraente* o l'Assicurato, in caso di *sinistro* da furto o rapina, deve altresì:

- 1 comunicare immediatamente a Reale Mutua tutti i fatti che si riferiscono all'avvenimento – a mezzo telegramma, telex, telefax, posta

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

elettronica o telefono – e in ogni caso non oltre ventiquattro ore dall'avvenimento stesso, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine;

- 2** presentare immediata denuncia all'Autorità, indicando i dati d'identificazione dell'autocarro, le generalità dell'autista del mezzo vettore e l'esistenza a bordo di eventuale impianto *antifurto* o eventuale dispositivo *anti-rapina* o di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa a Reale Mutua;
- 3** richiedere, in caso di ritrovamento del *veicolo* l'intervento dell'Autorità e di un incaricato di Reale Mutua perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale impianto *antifurto*, prima della riconsegna del mezzo;
- 4** esibire a Reale Mutua, al momento della denuncia del *sinistro* stesso, come condizione essenziale per l'indennizzabilità del medesimo, tutte le chiavi dell'impianto *antifurto*.

8.31 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La constatazione dei danni dovrà stabilire l'entità, la natura e la causa degli stessi, il valore delle *merci* assicurate nella condizione in cui le stesse si trovano a seguito del *sinistro*.

La differenza fra questi due *valori* servirà per stabilire l'entità del danno.

8.32 SPESE DI RIPARAZIONE O RIMPIAZZO

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *merci* riparabili, Reale Mutua risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta ed indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

8.33 LIMITE DELL'INDENNIZZO

Il *massimale* costituisce il limite dell'*indennizzo* dovuto da Reale Mutua per ogni viaggio oltre i compensi dei suoi Periti.

Le spese straordinarie, non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire il danno, sono rimborsate anche in eccedenza alla somma massima assicurata secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

8.34 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi di un *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve presentare la seguente documentazione:

- 1** copia del documento di trasporto;
- 2** copia dell'eventuale fattura di vendita o d'acquisto della merce trasportata;
- 3** eventuale richiesta di *indennizzo* del danno da parte del ricevitore;
- 4** copia della denuncia all'Autorità, nel caso di *furto* o *rapina* dell'intero *autocarro* o *furto* parziale di *merci*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
	ALIMENTARI		METALLO
	PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE		PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
11.11	Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, Birra, Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.	22.11	Carpenteria metallica, esclusa installazione
11.31	Distilleria per produzione spiriti esclusi alcoli di sintesi	22.20	Macchine operatrici, macchine utensili, apparecchi idraulici compresa la posa in opera
11.41	Vini e Spumanti, Cantine Sociali ed enopoli, Bibite alcoliche e Liquori (Escluso Distillerie di Spiriti e alcoli di sintesi).	22.21	Apparecchi idraulici esclusa la posa opera, Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio
12.11	Molini in genere, riseria.	22.31	Minuterie metalliche – rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo (esclusi elettrodomestici - attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco)
12.31	Paste alimentari	22.41	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta
12.61	Fornaio, Panificio	23.20	Lampade a incandescenza – tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche, cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche
13.41	Gelati, Caramelle, Cioccolato nocciolati, Cacao, Torrone	23.21	Macchine e apparecchiature elettriche metalliche - apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti
13.51	Pasticcerie, Biscotti, Panettoni, Pane, Grissini, Paste dolci, Amido, Fecola, Glucosio.	23.61	Accumulatori elettrici, pile elettriche
13.71	Patatine fritte, Snacks, cereali soffiati e prodotti simili.	24.11	Macchine per ufficio escluso macchine elettroniche – strumentazione scientifica non elettronica compresa fabbricazione di lenti – meccanica di precisione e micromeccanica
14.20	Marmellate - confetture – mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – miele - Prodotti Liofilizzati e vegetali disidratati	24.21	Apparecchi e strumenti elettronici – apparecchi per radio e telecomunicazioni – radar – audiovisivi
14.40	Prodotti alimentari surgelati, precotti e confezionati, carni in scatola, pesci in scatola (senza pesca), Estratti di Carne, Insaccati, Prosciutti, Salumi. (Escluso produzione liofilizzati)	25.41	Motoveicoli – biciclette
15.20	Mangimi per animali	25.71	Allestimento di qualsiasi tipo di scafo prevalentemente in metallo
16.11	Formaggi, burro naturale, latticini, latterie sociali e centrali del latte - latte condensato, evaporato o in polvere		
16.31	Oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale		
16.51	Frantoi, Olio di oliva		
17.10	Maturazione artificiale ed essiccazione di cereali e frutta.		
17.21	Caffè e surrogati del caffè		
17.61	The, Camomilla e altre erbe aromatiche, Liquirizia		
	LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE		
14.51	Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato		
16.61	Macelli, Macellai con Macelli, Mattatoi		
98.98	Gastronomia, preparazione di cibi		

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
26.11	Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi – bruciatori	32.52	Nobilizzazione e laminazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari, impiallacciatore
26.31	Mobili metallici e casseforti	33.10	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili, Natanti prevalentemente in legno
27.11	Oggetti di metallo in genere, posate, stoviglie, utensileria	33.11	Palchetti per pavimento produzione senza posa
28.41	Gioielli - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali esclusa produzione di pietre preziose artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla – osso - tartaruga (sempre esclusi metalli preziosi)	34.12	Mobili di legno, laminati plastici, solo Assemblaggio, compresa posa mobili
97.00	Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera	34.14	Mobili di legno, laminati plastici, esclusa posa mobili
97.01	Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera	34.21	Mobili di legno, laminati plastici, compresa posa mobili
97.10	Carpenteria metallica, compresa installazione	34.34	Mobili di legno, laminati plastici, Solo Assemblaggio, esclusa posa mobili
	LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE	31.21	Carpenterie di legno esclusa installazione
22.40	Serramenti in metallo senza rimozione posa	32.10	Serramenti in legno senza rimozione posa
24.10	Orologiaio	33.20	Cofani funerari
25.21	Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo	44.60	Tappezzeri per mobili, di divani e poltrone
25.31	Officine meccaniche – Autofficine, Elettrauto, escluse stazioni di servizio	97.07	Carpenterie di legno, compresa installazione
28.10	Zincatura - brunitura – bronzatura - Galvanostegia - Trattamento termico dei metalli - Smaltatura	97.08	Serramenti con rimozione e posa
28.40	Orafo	98.00	Cornici in genere
97.02	Arrotino	98.01	Falegname, Ebanista
97.03	Lattoniere (senza lavori di carpenteria)	98.02	Intagliatori, intarsiatori, incisori
97.04	Saldatore	98.03	Laccatore
97.05	Fabbro (senza lavori di carpenteria)	98.04	Palchettista, Posa in opera palchetti esclusi lavori edili
97.09	Serramenti in metallo con rimozione e posa	98.05	Restauratore, Restauro mobili
	LEGNO		CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA
	PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE		PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
27.10	Strumenti musicali	41.51	Carta in fogli, blocchi, oggetti e formati di Carta - Cartoni ondulati e globulari (senza cartiera) - Cartotecnica compresa stampa e plasticatura.
31.11	Segherie di tronchi, pallets, lavorazione tronchi e squadratura sul posto	41.61	Astucci, Scatole, Tubetti e Contenitori di cartone o di cartoncino
32.21	Compensati - lastre o fogli per impiallacciatore	41.71	Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane
32.40	Travi lamellari, paniforti, pannelli truciolari	42.21	Litografia, Tipografia e laboratori di matrici tipografiche, Serigrafia

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
42.61	Carte da parati (senza posa in opera)	99.22	Serramenti in plastica con rimozione e posa
43.41	Articoli in cuoio, pelle naturale o artificiale (escluse calzature)		EDILIZIA, VETRO, CERAMICA
44.31	Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine (Fogli, tubi, laminati e film, contenitori in vetroresina) - Plasticatura		PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE
44.51	Semilavorati di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine (Fogli, tubi, laminati e film, contenitori in vetroresina) - Plasticatura	51.21	Macinazione di rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali
44.61	Targhe, timbri, insegne, cartelli pubblicitari	51.41	Smalti silicei e vetrosi - fusione di silicati
45.11	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica	52.11	Terrecotte - grès - ceramiche - porcellane, idrotermosanitari (senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi), Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche
46.11	Bottoni	53.11	Laterizi - refrattari
46.31	Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili	54.11	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali escluso materie plastiche espanse o alveolari
46.41	Occhiali	54.13	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso senza impiego di materiali combustibili o materie plastiche
46.81	Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine - fotografico	54.43	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con materie plastiche espanse o alveolari
47.11	Scope, spazzole, pennelli	55.31	Oggetti di vetro o cristallo, soffiatori, modellatori, tagliatori e levigatori, vetrerie, specchi
47.31	Ombrelli	97.06	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia, Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi
48.13	Calzature con parti in plastica, plastica espansa, gommaspugna, gomma sintetica		LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
48.21	Calzature con parti in gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto	51.11	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) senza posa in opera
48.41	Calzature di cuoio o pelle naturale	53.20	Ceramista (senza posa in opera)
	LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE	55.11	Vetraio (installazione e taglio del vetro)
25.32	Gommisti esclusa produzione e rigenerazione di pneumatici; escluse stazioni di servizio	99.17	Piastrellista, Posatore di rivestimenti senza opere di muratura
42.50	Rilegatore	99.18	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) con posa in opera
42.51	Legatoria		
42.60	Tappezziere con posa in opera		
44.30	Serramenti in plastica senza rimozione e posa		

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
	TESSILI E ABBIGLIAMENTO		
	PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE		
61.80	Filatura	74.33	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti senza impiego di infiammabili
64.11	Preparazione filati e fiocco	75.10	Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) senza impiego di infiammabili
65.10	Tessitura	75.11	Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) con impiego di infiammabili
65.61	Tessuti in spugna	75.41	Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici con impiego di infiammabili
66.32	Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari con impiego di infiammabili	75.43	Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici senza impiego di infiammabili
66.33	Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari senza impiego di infiammabili	78.11	Elettrochimica
66.41	Rivestimento fili di gomma con fibre tessili	85.11	Gelatine, colle a base di gelatina e simili
67.41	Garze	85.25	Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili
67.81	Reti	87.41	Detersivi liquidi o in polvere
67.92	Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma		LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
68.11	Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) con impiego di tessuti gommati o cerati	73.92	Verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua
68.21	Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) senza impiego di tessuti gommati o cerati	73.93	Verniciatura senza impiego di infiammabili
68.31	Calze escluse quelle elastiche		SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE
68.40	Cappelli, borse in tessuto		LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE
68.42	Vimini e materiali affini	91.50	Pontatori e Ponteggiatori, montaggio strutture tubolari. A struttura metallica o autosollevante
	LAVORAZIONE E/O INSTALLAZIONE	92.11	Allestimento veicoli speciali (Ambulanze, Camion-frigo, Uffici Mobili)
61.90	Stiro, torcitura di fibre artificiali o sintetiche, filande e filatoi, lavorazione crine e peli	98.43	Spurgo fognature e pozzi neri
65.51	Stamperia (di tessuti)	99.00	Odontotecnici (escluso metalli preziosi)
67.10	Tendaggi (compresa la posa in opera) cordaggi, cordaio	99.01	Imprese di pulizia
68.71	Nastri - passamanerie - merletti - trine - ricami	99.02	Allestimento di strutture espositive
99.07	Sarto/a	99.03	Antennista, Eletttricista, installazione di impianti televisivi, satellitari, radiofonici
	CHIMICA	99.04	Caldaista, Idraulico, installazione di impianti di riscaldamento, termici, di refrigerazione e condizionamento di ambienti, installazione pompe, turbine, compressori
	PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE		
73.41	Colori e inchiostri con impiego di infiammabili		
73.45	Colori e inchiostri senza impiego di infiammabili		
74.10	Concimi chimici esclusa produzione di nitrato ammonico		
74.31	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti anche con impiego di infiammabili		

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
99.05	Calzolaio	99.15	Riparatore di elettrodomestici
99.06	Fotografo, Servizi fotografici	99.16	Montaggio e smontaggio di impianti industriali
99.08	Catering e rinfreschi compresa la preparazione dei cibi	99.19	Sale di registrazione, incisione e doppiaggio escluse riprese esterne
99.09	Giardiniere con abbattimento di piante ad alto fusto	99.20	Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri
99.10	Giardiniere, senza abbattimento di piante ad alto fusto	99.21	Spargimento di sostanze chimiche e fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti, trattamenti chimici per disinfezione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche ed infiammabili
99.11	Imbalsamatore		
99.12	Imbianchini, decoratori, stuccatori, pulitori di facciate.		
99.13	Imprese edili, opere murarie, installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione		
99.14	Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, e scale mobili		



S E R V I Z I O


Buongiorno Reale



Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiorno reale@realemutua.it

Per ulteriori informazioni:



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.